

Newsletter n. 26 del 17 Novembre 2018

1. TASSONOMIA XBRL - Pubblicata la nuova versione per la redazione dei bilanci 2018

XBRL Italia ha pubblicato la nuova **Tassonomia denominata PCI_2018-11-04** dedicata alla codifica dei bilanci d'esercizio e consolidati redatti, rispettivamente, secondo gli articoli 2423 e ss. del Codice civile e secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991.

La Tassonomia PCI_2018-11-04 – una volta concluso l'iter di cui al D.P.C.M. del 10 dicembre 2018 – **si applicherà ai bilanci chiusi dal 31 dicembre 2018**, con facoltà di applicazione anticipata, e **sostituirà la versione 2017-07-06 attualmente vigente**.

Posto che la nuova tassonomia si riferisce a regole contabili post D.Lgs. n. 139/2015, la codifica di bilanci d'esercizio e consolidati relativi a periodi amministrativi iniziati prima del 1° gennaio 2016 avverrà con la Tassonomia PCI_2015-12-14.

Le novità introdotte dalla nuova Tassonomia PCI_2018-11-04 **riguardano il tracciato della nota integrativa, della forma ordinaria e abbreviata e la sezione "Bilancio micro, altre informazioni" della forma prevista dall'art. 2435-ter del Codice civile**.

Il nuovo tracciato **non si applica** a coloro che redigono i propri conti annuali e consolidati secondo i principi contabili internazionali.

La nuova tassonomia, ricevuto il parere favorevole da parte di OIC, dovrà essere pubblicata sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale e la notizia sarà successivamente comunicata dal Ministero dello Sviluppo Economico con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

LINK:

[Per accedere al sito dell'Associazione XBRL Italia e scaricare la nuova Tassonomia e il documento descrittivo che dettaglia le modifiche introdotte clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

2. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI IDROGENO PER AUTOTRAZIONE - Fissata la regola tecnica di prevenzione incendi

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018, il **Decreto del Ministero dell'interno 23 ottobre 2018**, recante "**Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione**".

Il decreto disciplina, ai fini della prevenzione incendi, la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione e si applica:

- a) **agli impianti di distribuzione stradale di idrogeno gassoso di nuova realizzazione** e
- b) **agli impianti esistenti** in caso di modifiche previste a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto (4 dicembre 2018).

Nel caso in cui **ricorrono le condizioni di deroga di prevenzione incendi** previste dall'art. 7, comma 1, del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (ovvero le attività presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti), è possibile progettare gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione secondo norme tecniche internazionali riconosciute, quale la **norma ISO 19880-1**, fatte salve le ulteriori disposizioni normative comunque applicabili.

Le procedure per la deroga, previste dall'art. 7 del citato D.P.R. n. 151/2011, si applicano, altresì, anche nei casi riportati al punto 3.2 e al punto 6.2 della nuova regola tecnica.

Secondo quanto stabilito all'art. 5 del decreto in commento, gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione **non possono sorgere**:

a) **nella zona territoriale omogenea totalmente edificata**, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato;

b) **nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano** indicato nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a 3 m³ per m²;

c) **nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.**

Tale divieto non si applica:

- per le **zone di cui alla lettera b)**: agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacità di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm³ di gas; in tali impianti non è consentita la produzione in sito superiore alla capacità di 50 Nm³/h né l'uso dei carri bombolai, neanche per l'alimentazione di emergenza.

- per le **zone di cui alla lettera c)**: agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacità di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm³ di gas nel caso in cui gli strumenti urbanistici comunali ammettano la presenza di distributori di carburanti nelle aree destinate a verde pubblico; in tali impianti non è consentita la produzione in sito superiore alla capacità di 50 Nm³/h né l'uso dei carri bombolai, neanche per l'alimentazione di emergenza.

L'**attestazione** che l'area prescelta per l'installazione dell'impianto non ricada in alcuna delle zone o aree precedentemente indicate viene rilasciata dal competente ufficio dell'amministrazione comunale.

Qualora dovessero mutare i requisiti urbanistici che consentivano l'esercizio dell'attività, vengono meno anche i requisiti e i presupposti per l'esercizio dell'attività ai fini antincendio.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3. PNEUMATICI FUORI USO (PFU) - Definito il contributo ambientale 2019

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha indicato, sul proprio sito istituzionale, il **prospetto informatico per la determinazione del contributo ambientale per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) nel 2019.**

Il prospetto informatico deve essere **inviato esclusivamente in formato excel** all'indirizzo: dgrin@pec.minambiente.it.

Ricordiamo che, a decorrere dal 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore dell'art. 228 del D.Lgs. n. 152 del 2006, recante "Norme in materia ambientale"), i **"pneumatici fuori uso" (PFU)** sono entrati ufficialmente a far parte delle "particolari categorie di rifiuti" in relazione alle quali il legislatore ha ritenuto di dover dettare una **disciplina specifica**, integrativa delle norme comuni in materia di gestione dei rifiuti contenute nella Parte IV del "Codice ambientale".

Tale disciplina è stata detta con il **D.M. 11 aprile 2011, n. 82** con il quale è adottato il **regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso.**

L'articolo 7, comma 2 di questo decreto ha previsto la istituzione, presso l'Automobile Club d'Italia (ACI), di un **Comitato di gestione** degli PFU provenienti da veicoli fuori uso.

Tale Comitato ha, tra i vari compiti, quello di **definire l'entità del contributo** che deve garantire la **copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita**, nonché delle spese relative alla gestione ed alla amministrazione del Comitato e del fondo.

Con apposito regolamento (contenuto nel **Decreto 20 gennaio 2012**) sono stati definiti i **parametri tecnici per l'individuazione delle diverse categorie** di contributo per la copertura dei costi di raccolta e trattamento degli PFU, nonché delle spese relative alla gestione ed alla amministrazione del Comitato e del fondo.

Detto contributo viene riscosso dal rivenditore del veicolo all'atto della vendita di ogni veicolo nuovo nel territorio nazionale e versato in un fondo appositamente costituito presso l'Automobile Club Italia (ACI), utilizzato per la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita.

LINK:

[Per scaricare il prospetto informatico clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. n. 82/2011 clicca qui.](#)

4. CONTRATTI PUBBLICI - Dall'ANAC le Linee guida per l'affidamento dei servizi legali delle Pubbliche Amministrazioni

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato, con la **Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018**, le **Linee guida n. 12** che forniscono chiarimenti sulle **procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali** alla luce della nuova disciplina contenuta nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

L'art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs n. 50/2016, rubricato "*Esclusioni specifiche per contratti di appalto e di concessioni di servizi*" propone un elenco di alcuni tipi di servizi legali esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni codicistiche.

A tal proposito, l'Autorità ha ritenuto opportuno elaborare delle linee guida per fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per la **giusta individuazione delle tipologie di servizi legali** rientranti nell'elenco di cui al succitato art. 17. Così, in conformità a quanto stabilito in precedenza dal Consiglio di Stato con parere n. 2017 del 3 agosto 2018, l'ANAC ha disposto che **l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto**, nel caso in cui la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in maniera continuativa o periodica al fornitore nel periodo di tempo considerato (solitamente 3 anni) e tale incarico, conferito *ad hoc*, costituisce a tutti gli effetti un contratto d'opera professionale ed è sottoposto al regime di cui al suddetto art. 17.

Peraltro è bene ricordare – come si legge nella premessa - che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Pubbliche Amministrazioni e di quelle non statali autorizzate dall'art. 43 del R.D. n. 1611/1933 (recante "*Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato*"), spetta all'Avvocatura dello Stato e si può richiedere l'assistenza di avvocati del libero foro «*solo per ragioni assolutamente eccezionali (ad esempio in caso di conflitto di interessi), previa in ogni caso l'acquisizione del parere dell'Avvocato generale dello Stato per le Amministrazioni statali (articolo 5 del regio decreto citato) o, per le amministrazioni non statali autorizzate al patrocinio, dell'organo di vigilanza in ipotesi diversa dal conflitto di interesse*».

Inoltre, **l'affidamento a terzi dei servizi legali è consentito sempre che non vi siano all'interno della stazione appaltante medesima idonee professionalità** e, a tal scopo, l'ente è tenuto ad operare prima una ricognizione interna volta ad accertare l'impossibilità a svolgere l'incarico da parte del proprio personale.

Le Linee guida sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2018 ed **entreranno in vigore il 27 novembre 2018**.

LINK:

[Per scaricare il testo delle Linee guida n. 12 clicca qui.](#)

5. LIBRI, GIORNALI E PERIODICI IN FORMATO ELETTRONICO - Pubblicata la direttiva UE che autorizza la riduzione delle aliquote IVA - Normativa italiana già allineata

La fornitura di libri, giornali e periodici in formato digitale può fruire dell'aliquota IVA agevolata, al pari delle pubblicazioni in formato cartaceo.

Possono essere assoggettate alle aliquote ridotte la «**fornitura di libri, giornali e periodici, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche forniti su supporti fisici o per via elettronica o in entrambi i formati** (compresi gli opuscoli, i volantini e gli stampati analoghi, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), **escluse le pubblicazioni interamente o essenzialmente destinate alla pubblicità ed escluse le pubblicazioni consistenti interamente o essenzialmente in contenuto video o audio musicale;**».

E' quanto stabilito dalla **Direttiva (UE) 2018/1713 del Consiglio del 6 novembre 2018**, che modifica la direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici, la quale non prevedeva la possibilità di applicare aliquote ridotte ai servizi elettronici nel settore dell'editoria.

Scopo della nuova direttiva è quello di consentire agli Stati membri di applicare le stesse aliquote IVA, che attualmente applicano alle pubblicazioni su supporti fisici, anche alle pubblicazioni fornite per via elettronica.

A seguito delle modifiche apportate dalla nuova direttiva agli articoli 98 e 99 e all'Allegato III (punto 6) della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, sarà ora possibile **applicare alle pubblicazioni elettroniche aliquote IVA ridotte, super ridotte o pari a zero, provvedendo così ad allineare le norme IVA per le pubblicazioni elettroniche e fisiche.**

Ricordiamo che, sulla base delle norme IVA attuali dettate dalla direttiva 2006/112/CE, i servizi forniti **per via elettronica** sono sottoposti ad aliquota IVA standard, cioè **minimo al 15%**, mentre le pubblicazioni **su supporto fisico** possono beneficiare di aliquote non standard.

Per le pubblicazioni **fisiche** di libri, giornali e riviste, al momento attuale, gli Stati membri hanno la possibilità di **applicare un'aliquota IVA ridotta, pari almeno al 5%**. Alcuni sono stati autorizzati ad applicare aliquote IVA "**super ridotte**" (meno del 5%) o **pari a zero** (con relativa detraibilità dell'IVA).

Grazie alla Direttiva (UE) 2018/1713 gli Stati membri che lo desiderano potranno ora applicare **aliquote IVA ridotte** anche alle pubblicazioni elettroniche.

Le modifiche contenute nella Direttiva (UE) 2018/1713, che consentono agli Stati membri UE di applicare all'editoria elettronica le aliquote IVA agevolate, **non hanno alcun impatto nell'ordinamento italiano**. Infatti, sia la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di Stabilità per il 2015) che la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità per il 2016), **pur in contrasto con la vigente normativa comunitaria**, erano già intervenute sul decreto IVA, disponendo, ai fini dell'applicazione dell'**aliquota IVA del 4%** (pur essendo il limite minimo fissato al 5%), **l'equiparazione dei prodotti editoriali cartacei a quelli in formato digitale**.

Il comma 637, dell'art. 1, della legge n. 208/2015, modificando il comma 667, dell'art. 1 della L. n. 190/2014, dispone che l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4% è riferita ai prodotti editoriali contraddistinti da un proprio **codice ISBN** (*per i libri e prodotti affini*) o **ISSN** (*per le pubblicazioni in serie come periodici, quotidiani o riviste, gli annuari, ecc.*) e veicolati attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

Per gli altri Stati membri che, invece, non avessero attualmente una previsione di questo tipo, sarà adesso possibile introdurla, in conformità con la direttiva in materia di IVA.

La Direttiva (UE) 2018/1713 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 286 del 14 novembre 2018 ed **entrerà in vigore il 3 dicembre prossimo** -

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva \(UE\) 2018/1713 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2006/112/CE clicca qui.](#)

6. DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2019 - All'esame della Camera dei deputati

Con il **disegno di legge di bilancio per il 2019 (A.C. 1334)**, presentato alla Camera dei deputati il 31 ottobre scorso, ha inizio ufficialmente l'iter parlamentare che dovrà condurre all'approvazione della Manovra 2019.

Il disegno di legge contiene le misure necessarie alla realizzazione della manovra annuale di finanza pubblica, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018.

La legge di bilancio è suddivisa in **due sezioni**. La **prima sezione** contiene disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata e di spesa, mentre la **seconda sezione** contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.

In particolare, la seconda sezione dà evidenza contabile alla manovra complessivamente operata per effetto delle innovazioni normative della prima sezione e delle variazioni (finanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese disposte da norme preesistenti) disposte con la seconda sezione.

Il disegno di legge di bilancio si compone di 108 articoli, contenenti:

- misure per la riduzione della pressione fiscale (articoli 2-14),
- misure per lo sviluppo e gli investimenti (articoli 15-20),
- misure per il lavoro, il contrasto alla povertà, l'accesso alla pensione (articoli 21-36),
- misure di razionalizzazione della spesa pubblica (articoli 57-59),
- misure riguardanti regioni ed enti locali (articoli 60-78),
- disposizioni in materia di entrate (articoli 80-88) ed
- una serie di altre misure a carattere settoriale (articoli 37-56 e articolo 79).

LINK:

[Per scaricare il testo del disegno di legge di bilancio all'esame della Camera clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti della manovra all'esame della Camera clicca qui.](#)

7. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (STP) - Iscrizione all'Albo - Maggioranza calcolata per teste e per quote - Ordinanza del Tribunale di Treviso - Il CNDCEC ribadisce il proprio orientamento

Nelle Società tra professionisti (STP), il **numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale** dei professionisti deve essere tale da determinare la **maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci**. Pertanto, non possono essere accolte le domande d'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo se presentate da società tra professionisti **che non possiedono la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti sia per teste, sia per quote**.

E' quanto rappresentato nell' **informativa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) n. 85 del 5 novembre 2018**, nella quale viene allegata l' **Ordinanza del Tribunale di Treviso, depositata il 20 settembre 2018** (n. cron. 3438/2018, R.G. 3155/2018), che ha respinto un ricorso presentato dai ricorrenti, aderendo alla tesi sostenuta dal Consiglio Nazionale.

In tema di società tra professionisti (STP), il CNDCEC è così tornato ad esprimersi in relazione all'indicazione dei **requisiti necessari ai fini della sua iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo**, ribadendo quanto già in precedenza sostenuto in altre occasioni ed ora confortato dalla recente pronuncia del Tribunale di Treviso che ne ha condiviso la posizione.

Con varie risposte al "Pronto Ordini", pubblicate sul proprio sito Internet, il CNDCEC ha sottolineato come, ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. b), della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), è possibile procedere all'iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo delle STP **solo se è presente, per teste e per quote societarie, la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti**.

Forte della propria interpretazione, il Consiglio, nelle decisioni assunte il 28 marzo 2018, ha perciò rigettato i ricorsi di alcune società tra professionisti contro la loro mancata iscrizione nella sezione speciale dell'Albo.

Una di tali decisioni è stata successivamente impugnata con reclamo presso il Tribunale di Treviso che, con proprio decreto, lo ha tuttavia respinto, **ribadendo la validità dell'interpretazione fornita dal Consiglio Nazionale**.

Secondo il suddetto Tribunale, infatti, la società reclamante non possiede i requisiti prescritti dal citato art. 10, comma 4, L. n. 183/2011 in quanto la compagine sociale è composta da un solo socio esercente la professione di dottore commercialista e di quattro ulteriori soci non professionisti, partecipanti con sole finalità di investimento.

La lettera della norma, nel prescrivere che "**In ogni caso**" il numero dei soci professionisti "**e**" la partecipazione al capitale sociale degli stessi **deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci**, utilizza espressioni che non indicano una possibilità alternativa, bensì **requisiti che debbono sussistere cumulativamente, senza possibilità di eccezione alcuna**.

Pertanto - sempre secondo il Tribunale di Treviso - è inidonea ad integrare il requisito della maggioranza del capitale sociale dell'unico socio professionista la circostanza che egli sia titolare di una quota di proprietà pari al 6,25% del capitale sociale e di una quota di usufrutto con diritto di voto pari al 66,40% del capitale medesimo, poiché, tale ultimo diritto non è computabile ai fini del calcolo della maggioranza per quote e, inoltre, difetterebbe comunque il requisito della maggioranza per teste.

Riportando i contenuti della suesposta decisione, il Consiglio Nazionale ha altresì rilevato che non risultano, ad oggi, pronunciamenti giurisprudenziali difformi da quello richiamato e pertanto, ferma restando la validità dell'interpretazione sostenuta, ha ribadito il proprio orientamento secondo cui: "**allo stato attuale non possono essere accolte domande di iscrizione nella sezione speciale dell'albo formulate da società tra professionisti che non presentano congiuntamente la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti per teste e per quote**".

In assenza di tali numeri, il CNDCEC non può accogliere le domande di iscrizione.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'informativa n. 85/2018 e dell'ordinanza del Tribunale di Treviso clicca qui.](#)

8. ORARI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI - La posizione dei Sindacati, dell'ISTAT, del CENSIS, della Confcommercio e Confesercenti - Auspicata una riforma complessiva del sistema distributivo

La X Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera prosegue le audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle **cinque proposte di legge** in materia di disciplina degli **orari di apertura degli esercizi commerciali**.

Tutti i testi presi in esame intervengono abrogando o modificando la disciplina della lettera d-bis) dell'articolo 3 comma 1 del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006.

La lettera d-bis) in questione prevedeva, **in via sperimentale**, la possibilità di **derogare alle disposizioni sulla chiusura festiva e domenicale** per tutti gli esercizi commerciali ubicati **nei comuni inclusi negli elenchi delle località turistiche e delle città d'arte**.

Il carattere sperimentale della norma è venuto successivamente meno ad opera del D.L. n. 201/2011 (c.d. "*Decreto Salva Italia*"), provvedimento che **ha esteso la deroga a tutto il territorio nazionale**, liberalizzando di fatto le aperture nelle domeniche e nei festivi.

Le audizioni sono iniziate a fine settembre e coinvolgono ben 45 enti diversi, tra cui: *l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, l'Istat, il CNEL, l'UPB, il CENSIS, Unioncamere, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, UPI, ANCI, Confindustria, Confartigianato, CNA, Federmanager, i rappresentanti di CGIL, CISL e UIL, le associazioni dei consumatori e dei rappresentanti della grande distribuzione*.

In particolare ci soffermiamo sulle audizioni dei **rappresentanti sindacali**, dell'**ISTAT**, del **CENSIS**, della **Confcommercio** e della **Confesercenti**.

1) I rappresentanti sindacali intendono **combattere la strada delle "aperture selvagge"** convinti che le liberalizzazioni degli orari e delle aperture nel commercio **non hanno prodotto risultati positivi**, ma solo il **peggioramento delle condizioni di vita e lavoro dei dipendenti del settore**.

La proposta sindacale ha carattere unitario e le parti sociali si sono dette favorevoli ad un **divieto senza deroghe alle aperture domenicali e festive** al quale si accompagna la previsione di **12 festività nazionali (civili e religiose, e cioè 1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua e lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre)** **senza deroghe** in cui non è prevista l'apertura e un **massimo di 12 aperture domenicali in un anno legale**.

Spazio viene lasciato alle Regioni – previo accordo e consultazione con le parti sociali – di declinare l'apertura di queste **12 domeniche** all'interno dell'**anno legale**.

La proposta unitaria punta anche l'attenzione sul **rispetto dell'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale** dell'esercizio commerciale.

Inoltre, viene sottolineato come la riduzione del numero di aperture degli esercizi commerciali non debba costituire di per sé **giustificato motivo** per operare **licenziamenti collettivi** plurimi e individuali; infine, si dovrebbe prevedere lo stanziamento di risorse finalizzate a **finanziare piani aziendali** di riconversione degli orari individuali di lavoro per i lavoratori dipendenti aventi le prestazioni nelle giornate domenicali come ordinarie.

Viene fatto anche un **riferimento alle regolamentazioni europee** in materia ritenute meno permissive specificando che questo non necessariamente implica una crisi dei consumi e una maggiore disoccupazione.

2) L'ISTAT (rappresentato dal Direttore del Dipartimento per la Produzione Statistica dell'Istituto nazionale di statistica) ha presentato un quadro informativo su alcuni temi connessi alle proposte di legge, con particolare riferimento **alla struttura e alla dinamica del commercio al dettaglio**, ai **lavoratori impiegati nel settore** e ai **comportamenti di acquisto dei residenti in Italia**.

Si tratta di informazioni e analisi che sfruttano le fonti statistiche ufficiali disponibili anche attraverso elaborazioni ad hoc effettuate per questa audizione.

Secondo l'ISTAT il "*dibattito sul lavoro domenicale si inserisce in un contesto che ha visto, negli ultimi anni, il settore del commercio al dettaglio caratterizzato da una dinamica moderata delle vendite, con una divaricazione tra la grande distribuzione che registra un segno positivo e quella piccola che affronta evidenti difficoltà. Complessivamente la grande distribuzione incrementa di oltre 4 punti percentuali nel periodo 2010-2015 il suo contributo al fatturato totale del commercio fisso al dettaglio in Italia, raggiungendo una quota prossima al 50%*".

Per quanto concerne l'**occupazione**, i dati indicano nel complesso una **performance positiva** per il **lavoro dipendente** in tutte le tipologie distributive, con una progressiva attenuazione della crescita nella fase più recente, in linea con il rallentamento nelle vendite.

Si registra anche una **crescita del peso del lavoro dipendente**; in particolare nella piccola distribuzione crescono le posizioni lavorative in part-time.

Infine, l'incidenza degli **acquisti domenicali** in termini di persone coinvolte è pari alla metà di quella **registrata per il sabato e risulta lontana da quella media degli altri giorni della settimana**.

3) Il rappresentante del CENSIS (*Centro Studi Investimenti Sociali*), si sofferma su **tre chiavi di lettura** che precedono la elaborazione di un pensiero sulle proposte di legge in esame:

a) la **deriva strutturale** lungo la quale si muove la società italiana (al pari delle altre società moderne), fenomeno osservato già negli anni passati, e che oggi trova conferma in una società che consente l'ampliamento dello spazio e dell'organizzazione di lavoro.

Nel 1999 il CENSIS parlava di "**società permanentemente attiva**": il modello socio-culturale della società dell'epoca, considerato il periodo 1989-1999, mostrava una società attiva 24 ore su 24. Oggi quella deriva è sostanzialmente confermata: un lavoratore su 8 dichiara di aver svolto almeno un turno di lavoro di notte, e uno su 3 di aver lavorato di domenica.

L'organizzazione del tempo libero e del lavoro è del tutto mutata, e si conferma la visione di trent'anni fa relativo alla società che sfrutta l'organizzazione vita-lavoro in maniera molto libera.

b) Lo **sviluppo tecnologico** e il suo impatto sull'organizzazione del lavoro e del commercio;

c) la **richiesta di regole** su temi quali la **tutela del credo religioso**, la contrattualizzazione, il welfare aziendale, le festività nazionali come base di recupero di valori fondanti della nostra società, la capacità di riorganizzazione del tempo libero.

E' una domanda forte che presuppone, al tempo stesso, un forte sforzo di mediazione, di sintesi tra le (contrapposte) posizioni ed esigenze espresse, nella regolazione del lavoro, da sindacati e imprenditori.

Analizzate queste tre chiavi di lettura, sulla visione della nuova regolamentazione sul sistema commerciale il CENSIS arriva ad una **conclusione sostanziale**: più che l'esigenza di una riforma, di regole e definizioni puntuali, si avverte la necessità di un **progetto di futuro dell'economia distributiva e del sistema distributivo**; più che una capacità di riforma si pensa ad un **ridisegno complessivo** dell'assetto del **sistema distributivo**

4) Secondo Confcommercio, la nuova regolamentazione delle aperture dei negozi deve rispondere ai seguenti criteri:

- **Uniformità e Flessibilità**: perché deve applicarsi, in linea di principio, su tutto il territorio nazionale fermo restando la flessibilità per ogni regione nella valorizzazione delle esigenze territoriali;

- **Sobrietà**: perché deve essere compatibile con i principi di concorrenza e garantire l'efficienza del settore senza risultare eccessivamente complessa né, tantomeno, fonte di ulteriori oneri amministrativi per le imprese;

- **Sostenibilità**: perché deve contemperare la protezione dei lavoratori, la garanzia delle opportunità di acquisto per i consumatori, tenendo conto delle mutate abitudini di consumo, ed il mantenimento del pluralismo distributivo.

Una nuova regolamentazione che risponda ai criteri indicati non è suscettibile di creare alcun impedimento al libero dispiegarsi della concorrenza a meno di ritenere che qualunque tipo di regolamentazione, anche minima, costituisca di per sé un potenziale ostacolo alla concorrenza.

Sembra quindi possibile, oltre che necessario, provare a delineare alcuni **punti fermi** per una nuova disciplina degli orari dei negozi:

1. con riferimento all'ambito di applicazione, la nuova disciplina dovrebbe mantenere l'ambito di applicazione tradizionale, cioè **limitato agli esercizi al dettaglio** con esclusione delle attività da sempre non ricomprese in questo perimetro come i pubblici esercizi, le attività di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 114/1998;

2. per quanto riguarda le giornate di chiusura obbligatoria, la nuova disciplina dovrebbe individuare, nell'ambito delle festività, un **numero minimo di giornate di chiusura**, individuato dalla legge statale.

La legge statale dovrebbe altresì fissare un **ragionevole numero di ulteriori chiusure**, rimettendo a ogni regione il compito di individuare le **specifiche giornate** (domenicali e/o festive) previa consultazione delle rappresentanze delle imprese, dei sindacati dei lavoratori, dei consumatori e degli Enti locali. Inoltre, alle regioni dovrebbe essere rimesso il compito di fissare le **deroghe per opportune e accertate esigenze turistiche e territoriali**.

5) La Confesercenti è da sempre a favore di una revisione della deregulation totale introdotta dal Decreto Salva Italia. Il tema delle liberalizzazioni, infatti, non è da ridurre alle sole domeniche: **siamo il commercio più deregolamentato d'Europa**.

Ma è anche vero che nei consumatori **si è consolidata una abitudine allo shopping domenicale**.

Bisogna ora procedere ad una mediazione fra diverse esigenze, per tutelare le imprese (più deboli), togliendo i privilegi fiscali a chi opera nell'e-commerce.

Particolarmente efficace potrebbe essere la previsione di un credito di imposta per i negozi di vicinato. Un tax credit sul modello di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018.

Il problema più grande che abbiamo oggi di fronte non è tanto quello di quante domeniche e festività occorra chiudere, piuttosto, quello di **creare le condizioni affinché le imprese di tutte le dimensioni possano tenere aperto e gestire un mercato plurimo, con disposizioni che tutelino concorrenza, consumatori, lavoratori**.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'audizione dell'ISTAT clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'audizione della Confcommercio clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'audizione della Confesercenti clicca qui.](#)

9. FATTURAZIONE ELETTRONICA - I servizi offerti dall'Agenzia delle Entrate

Dal 1° gennaio 2019, tutte le **fatture** relative ad operazioni tra soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (**operazioni B2B**), comprese le relative eventuali variazioni, nonché quelle emesse nei confronti di consumatori finali (**operazioni B2C**) dovranno essere **emesse esclusivamente in formato elettronico**. Tale adempimento riguarda anche le **cessioni di carburante** per autotrazione presso gli impianti stradali distribuzione.

Restano **esonerati dall'obbligo** di utilizzo della fattura elettronica:

- *i soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio;*
- *i soggetti che applicano il regime forfetario;*
- *le fatture derivanti da operazioni intercorse con soggetti non residenti.*

Con la partenza, dal 1° gennaio 2019 della **fattura elettronica**, il cantiere dei servizi on line dell'Agenzia delle Entrate è in piena attività.

È stato effettuato un **restyling del servizio Fatture e corrispettivi**, che rappresenta il nodo cruciale di tutto il sistema informatico messo in piedi dall'Agenzia delle Entrate per permettere ai contribuenti (ma anche ai loro consulenti) di gestire tutto il ciclo della fatturazione e conservazione dei documenti digitali.

I servizi offerti dall'Agenzia delle Entrate sono:

- un **software** installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica
- una **procedura web** e un'**App** per la predisposizione e trasmissione al Sdl della fattura elettronica
- un **servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale** (QR-Code), utile per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo "indirizzo telematico"
- un **servizio web di registrazione** mediante il quale il cessionario/committente può indicare al Sdl il canale e l'indirizzo telematico preferito per la ricezione dei file
- un **servizio web di ricerca, consultazione e acquisizione** delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il Sdl (i file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al Sdl sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ricezione da parte del Sdl);
- un **servizio web gratuito per la conservazione elettronica** di tutte le fatture emesse e ricevute tramite Sdl. Il servizio sarà utilizzabile previa sottoscrizione online di un accordo di servizio a seguito del quale le fatture elettroniche transitate da Sdl verranno automaticamente portate in conservazione con piena valenza fiscale e civilistica (nel rispetto delle disposizioni del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 del CAD).

LINK:

[Per consultare le slides dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

10. FATTURAZIONE ELETTRONICA - Per il Garante privacy va cambiata – Non garantisce il rispetto del GDPR

I trattamenti di dati previsti dal 1° gennaio 2019 possono violare la normativa sulla protezione dei dati. Sproporzionata raccolta di informazioni e rischi di usi impropri da parte di terzi.

Lo sostiene il Garante per la protezione dei dati personali, che ha provveduto ad avvertire l'Agenzia delle entrate che il nuovo obbligo della fatturazione elettronica, così come è stato regolato dall'Agenzia delle entrate, "**presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali**". Per questo motivo ha chiesto all'Agenzia di far sapere con urgenza come intenda rendere conformi al quadro normativo italiano ed europeo i trattamenti di dati che verranno effettuati ai fini della fatturazione elettronica.

E' la prima volta che il Garante esercita il nuovo potere correttivo di avvertimento, attribuito dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, attraverso un provvedimento adottato anche a seguito di alcuni reclami.

Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica - esteso a partire dal 1° gennaio 2019 anche ai rapporti tra fornitori e tra fornitori e consumatori - presenta, secondo il Garante, **un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati**, comportando un **trattamento sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala**, potenzialmente relativo ad ogni aspetto della vita quotidiana dell'intera popolazione, sproporzionato rispetto all'obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito.

Entrando nel merito del nuovo sistema di e-fatturazione **il Garante ha rilevato una serie di criticità**.

In primo luogo, l'Agenzia, dopo aver recapitato le fatture in qualità di "postino" attraverso il sistema di interscambio (SDI) tra gli operatori economici e i contribuenti, archiverà e utilizzerà i dati anche a fini di controllo. Tuttavia non saranno archiviati solo i dati obbligatori a fini fiscali, ma la fattura vera e propria, che contiene di per sé **informazioni di dettaglio ulteriori** sui beni e servizi acquistati, come le abitudini e le tipologie di consumo, legate alla fornitura di servizi energetici e di telecomunicazioni (es. regolarità nei pagamenti, appartenenza a particolari categorie di utenti), o addirittura la descrizione delle prestazioni sanitarie o legali.

Altre criticità derivano:

- dalla scelta dell'Agenzia delle entrate di mettere a disposizione sul proprio portale, **senza una richiesta dei consumatori**, tutte le fatture in formato digitale, anche per chi preferirà comunque continuare a ricevere la fattura cartacea o digitale direttamente dal fornitore, come garantito dal legislatore;
- dal **ruolo assunto dagli intermediari delegabili dal contribuente** per la trasmissione, la ricezione e la conservazione delle fatture;
- dalle modalità di trasmissione attraverso lo SDI e gli ulteriori servizi offerti dall'Agenzia (come la conservazione dei dati) per quanto riguarda i **profili di sicurezza**, a partire dalla mancata cifratura della fattura elettronica.

Una preventiva consultazione dell'Autorità, peraltro stabilita dal previgente Codice privacy e dal nuovo Regolamento UE, avrebbe potuto - si legge nella parte finale del comunicato stampa - assicurare fin dalla progettazione l'avvio del nuovo sistema con modalità e garanzie rispettose della protezione dei dati personali, introducendo misure tecnico organizzative adeguate in tutta la filiera del trattamento dei dati personali per la fatturazione elettronica.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento nei confronti dell'Agenzia delle entrate clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la **circolare n. 17 del 31 ottobre 2018**, ha fornito le prime indicazioni interpretative in materia di **contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro** dopo le modifiche introdotte dal Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante "*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96. A partire dal **1° novembre 2018**, trovano piena applicazione tutte le disposizioni introdotte dalla riforma.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 17/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n- 87/2018, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 96/2018 clicca qui.](#)

2) Il D.L. n. 87 del 2018 (c.d. "**Decreto Dignità**") ha introdotto importanti modifiche alla disciplina della **somministrazione di lavoro** su cui è recentemente intervenuto anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la **circolare n. 17 del 31 ottobre 2018**, fornendo alcune indicazioni interpretative. La **Fondazione Studi Consulenti del Lavoro** con l'**approfondimento del 5 novembre 2018** analizza gli effetti della nuova normativa al fine di favorire la corretta applicazione della nuova disciplina in materia di somministrazione di lavoro.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'approfondimento clicca qui.](#)

3) Il 24 settembre 2018, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato la direttiva sull'istituzione e la gestione del nuovo strumento informatico "**Registro della Trasparenza**". Lo strumento ha come obiettivo quello di soddisfare l'esigenza dei cittadini di seguire **da vicino le attività della Pubblica Amministrazione**.

Dal 2 novembre 2018, lo stesso Ministero del Lavoro fa, inoltre, sapere che **tutti i portatori di interessi diffusi e collettivi** (siano essi consulenti, studi legali, imprese, associazioni ed organizzazioni non governative), interessati a dialogare con gli organi di indirizzo politico ed amministrativo, potranno iscriversi al Registro della Trasparenza.

LINK:

[Per accedere al Registro della trasparenza clicca qui.](#)

4) Per la raccolta delle impronte digitali dei dipendenti per rilevare le presenze: serve l'autorizzazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali.

La **Corte di Cassazione, Sezione II, con sentenza n. 25686 del 15 ottobre 2018**, ha confermato la legittimità dell'ingiunzione con cui nel 2012 l'Autorità Garante aveva intimato ad una Società, che ha installato un sistema di raccolta delle impronte digitali dei propri dipendenti, di pagare una sanzione per l'omissione degli adempimenti prescritti dal Codice Privacy quando quest'ultima affermava, invece, di non aver effettuato nessun trattamento sui dati personali. Per la Corte ciò che rileva è che attraverso la conservazione dell'algoritmo, si può risalire al dipendente e quindi identificarlo.

Per l'installazione di un sistema di raccolta dei dati biometrici era inoltre necessario l'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Garante ai sensi dell'art. 37 del Codice Privacy, circostanza non soddisfatta dalla Società.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 25686/2018 clicca qui.](#)

5) Con il **Provvedimento n. 291241/2018 del 5 novembre 2018**, pubblicato il 5 novembre 2018, l'**Agenzia delle Entrate** ha definito le modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di **Fatturazione elettronica** e approvato i relativi **modelli**.

I modelli approvati con il nuovo Provvedimento sono:

- il modulo per il **conferimento/revoca delle deleghe all'utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica**, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione;

- il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all'utilizzo del **Cassetto fiscale delegato**.

Sino al **4 gennaio 2019** è possibile utilizzare il modulo pubblicato con l'emanazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento e dei suoi allegati clicca qui.](#)

6) L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con **nota n. 9294 del 9 novembre 2018** - rispondendo ad una richiesta di parere concernente la corretta applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 1, comma 913, della L. n. 205/2017, nelle ipotesi di irrogazione del provvedimento di maxisanzione per lavoro "nero", ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002 - chiarisce che la normativa vigente prevede una **sanzione amministrativa pecuniaria**, consistente nel **pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro**, nei confronti dei datori di lavoro o dei committenti, che corrispondono ai lavoratori la retribuzione **senza avvalersi degli strumenti di pagamento tracciabili**, indicati dall'art. 1, co. 912, L. n. 205/2017.

Viene evidenziato che la fattispecie, oggetto della richiesta, riguarda l'ipotesi in cui gli organi ispettivi abbiano **accertato l'impiego di lavoratori "in nero"** e riscontrato altresì che la remunerazione dei medesimi lavoratori sia avvenuta **in contanti** e non mediante gli strumenti di pagamento prescritti dal citato art. 1, co. 910.

In tali casi, pur non potendosi escludere a priori l'applicazione della sanzione amministrativa, l'Ispettorato sottolinea come l'illecito si configuri solo laddove sia **accertata l'effettiva erogazione della retribuzione in contanti**. Pertanto, nelle ipotesi di accertata corresponsione giornaliera della retribuzione, si potrebbero configurare **tanti illeciti** per quante giornate di lavoro in "nero" sono state effettuate.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota n. 9294/2018 clicca qui.](#)

7) Si attesta a **68 il numero delle procedure di infrazione** a carico dell'Italia. E' quanto emerge dopo le ultime decisioni adottate dalla Commissione europea l'8 novembre 2018 che ha stabilito l'**archiviazione di una procedura e quattro nuove costituzioni in mora**.

La grande maggioranza dei casi (56) riguardano **violazioni del diritto dell'Unione Europea**, 8 invece i casi di **mancato recepimento di direttive**.

Tra i settori più interessati, ambiente, fiscalità e dogane, trasporti, concorrenza e aiuti di Stato.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

8) Secondo l'Osservatorio partite IVA, nel **terzo trimestre del 2018** sono state aperte **95.563 nuove partite Iva** ed in confronto al corrispondente periodo dello scorso anno si è registrata una **flessione del 2,4%**.

La distribuzione per **natura giuridica** mostra che il 70,5% delle nuove aperture di partita Iva è stato operato da persone fisiche, il 23,7% da società di capitali, il 3,6% da società di persone.

Riguardo alla **ripartizione territoriale**, circa il 43% delle nuove aperture è localizzato al Nord, il 22,5% al Centro e il 34% al Sud e Isole.

in base alla classificazione per **settore produttivo**, il commercio ha registrato sempre il maggior numero di avviamenti di partite Iva con il 21,5% del totale, seguito dalle attività professionali (14,6%) e dall'agricoltura (9,2%).

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

9) Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la **circolare del 14 novembre 2018, n. 28**, recante “Decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116. Prime indicazioni operative in merito alle disposizioni riguardanti le gestioni contabili operanti presso la tesoreria dello Stato o il sistema bancario e postale, nonché in materia di fondi scorta delle amministrazioni dello Stato”.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

10) Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha pubblicato l'**Elenco centri di saggio riconosciuti idonei a condurre prove ufficiali di campo** ai sensi dell'articolo 4, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva comunitaria n. 91/414/CEE, del 15 luglio 1991.

Il D.Lgs. n. 194/1995 prevede che le **prove di campo** occorrenti ai fini dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario debbano essere condotte da organismi ufficialmente riconosciuti dal Ministero delle Politiche agricole e sottoposti a periodiche e regolari ispezioni volte ad accertare l'esistenza dei requisiti prescritti dagli standard EPPO (*European and Mediterranean Plant Protection Organization*) nonché la corretta esecuzione delle prove da parte dei medesimi.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo dell'elenco aggiornato al 15 novembre 2018 clicca qui.](#)

11) L'INPS ha emanato la **circolare n. 108 del 14 novembre 2018**, con la quale riepiloga l'intera disciplina dei **contratti di apprendistato**, con riferimento alle **tre tipologie** attualmente in vigore e spiega le **corrette modalità di gestione della relativa contribuzione**.

Con la presente circolare, allo scopo di favorire il corretto assolvimento degli obblighi contributivi, l'INPS riepiloga l'assetto del regime contributivo relativo ai rapporti di apprendistato nella necessaria prospettiva di analisi integrata delle misure di agevolazione introdotte nel corso degli ultimi anni allo scopo di promuovere l'utilizzo delle predette forme contrattuali.

Le **tipologie di apprendistato vigenti** non presentano sostanziali variazioni rispetto alla previgente disciplina e si articolano in:

- **apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (anche “apprendistato di primo livello”);**
- **apprendistato professionalizzante (anche “apprendistato di secondo livello”);**
- **apprendistato di alta formazione e di ricerca (anche “apprendistato di terzo livello”).-**

Importanti indicazioni vengono fornite circa il **contratto di apprendistato professionalizzante** stipulabile con i beneficiari di indennità di mobilità ordinaria o con i lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 108/2018 clicca qui.](#)

12) Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto, con la Newsletter n. 446 del 15 novembre 2018, l'**elenco delle tipologie di trattamento** che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a **valutazione di impatto**, per applicare correttamente il nuovo **Regolamento Europeo** sulla protezione dei dati.

La valutazione di impatto è **obbligatoria** quando il trattamento dei dati, con l'uso delle nuove tecnologie, può presentare un **rischio per i diritti** e le libertà delle persone.

Presenti nell'**elenco** indicato dal Garante:

- *i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala;*
- *i trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono effetti giuridici sulla persona;*
- *trattamenti sistematici di dati biometrici e genetici;*
- *trattamenti effettuati attraverso l'uso di tecnologie innovative.*

Questo elenco è stato adottato applicando il “**meccanismo di coerenza**”, per applicare uniformemente il Regolamento sulla protezione dei dati in tutta l'Unione Europea.

LINK:

[Per scaricare il testo della newsletter clicca qui.](#)

13) Sono in arrivo **10 milioni di euro** per la **formazione professionale** nel campo dell'**innovazione digitale**.

Con l'Avviso n. 4/2018 “**Formazione a sostegno dell'innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti**”, Fondimpresa ha deciso di finanziare piani di formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando processi di definizione e implementazione di innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo nell'impresa.

Le domande dovranno essere inviate, esclusivamente via posta elettronica certificata, **a partire dal 13 dicembre 2018 e fino al 22 maggio 2019**.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

14) L'INPS ha emanato la **circolare n. 109 del 16 novembre 2018**, con la quale recepisce le nuove disposizioni in vigore per la **tutela della genitorialità dei lavoratori, parasubordinati ed autonomi, iscritti alla gestione separata**.

La circolare illustra le novità introdotte dalla legge 22 maggio 2017, n. 81. In particolare, fornisce istruzioni amministrative, operative e contabili in materia di **diritto all'indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata**, a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa, e le nuove modalità di fruizione del congedo parentale a seguito dell'aumento da tre a sei mesi del periodo massimo complessivo, per entrambi i genitori, di fruizione del congedo medesimo e dell'elevazione dei limiti temporali di fruibilità dello stesso da uno a tre anni.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 109/2018 clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

..SI STA ANDANDO VERSO L'ADDIO ALLE BOTTIGLIE DI PLASTICA?

L'Europa ha **approvato la proposta di modifica della Direttiva 98/83/CE del Consiglio 3 novembre 1998** concernente la **qualità delle acque destinate al consumo umano**, presentata nel febbraio scorso.

Gli obiettivi della riforma?

Incentivare il consumo dell'acqua del rubinetto e conseguentemente **ridurre il consumo dei materiali plastici** impiegati per gli imballaggi (in primis le bottiglie).

Come esposto nella relazione iniziale della proposta di modifica del primo febbraio 2018, il testo della Direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, **contiene parametri di monitoraggio elaborati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 20 anni fa**.

Per garantire la salubrità delle acque e quindi delle persone che la consumano, è necessario aggiornare questi criteri, anche alla luce delle nuove istanze avanzate dai cittadini europei, attraverso l'iniziativa "Rights2Water" il cui slogan è: **"Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! L'acqua è un bene comune, non una merce!"**.

Ricordiamo che con l'iniziativa "Right2Water" si chiede all'Unione europea di riconoscere **tre questioni fondamentali** relative al diritto all'acqua.

Innanzitutto si chiede che le istituzioni dell'Unione Europea e gli Stati membri **«siano tenuti ad assicurare a tutti i cittadini il diritto all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari»**.

Si chiede poi che **«l'approvvigionamento in acqua potabile e la gestione delle risorse idriche non siano soggetti alle "logiche del mercato unico" e che i servizi idrici siano esclusi da qualsiasi forma di liberalizzazione»**.

Al terzo punto si chiede che l'Unione Europea **«intensifichi il proprio impegno per garantire un accesso universale all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari»**.

"Right2Water" è stata infatti la prima iniziativa dei cittadini europei ad aver raccolto e superato, con oltre 1,6 milioni di sottoscrizioni, il numero minimo di firme richiesto (1 milione).

In risposta a questa iniziativa popolare, la Commissione europea aveva inserito la **revisione della Direttiva 98/83/CE** sull'acqua potabile nel programma di lavoro per il 2017, per migliorare la qualità e l'accesso all'acqua potabile per i cittadini dell'Unione.

Agenti inquinanti e nocivi

Come indicato nel testo della proposta di modifica, a fronte di alcuni valori che, nel rispetto delle segnalazioni effettuate dall'OMS sono stati eliminati, perché poco presenti nelle acque potabili e perché monitorabili dagli Stati, altri sono stati innalzati e altri ancora sono stati introdotti ex -novo.

Occorre però mettere sotto controllo anche i livelli delle microplastiche, che rappresentano un'emergenza sempre più pressante, mettendo a punto una metodologia di misurazione ad hoc.

Acqua potabile per tutti e meno bottiglie di plastica

La revisione della direttiva rientra anche nel piano per la **transizione verso un'economia circolare**.

La proposta di revisione intende aiutare gli Stati membri a gestire l'acqua potabile in modo sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse: contribuirà perciò a **ridurre non solo il consumo energetico e le perdite d'acqua evitabili**, ma **anche il numero di bottiglie di plastica in circolazione** accrescendo la fiducia delle persone nella qualità dell'acqua di rubinetto.

Una riforma insomma destinata ad evolvere, ma che nel frattempo si pone **diversi e importanti obiettivi**:

- **incentivare un maggior consumo di acqua potabile** attraverso la creazione di fontane pubbliche e facilmente accessibili;
- **incoraggiare la somministrazione gratuita o a basso costo dell'acqua del rubinetto** da parte di ristoranti, mense e servizi di catering;
- **adottare misure idonee per fare in modo che i gruppi emarginati e più vulnerabili abbiano accesso all'acqua potabile**;
- **fornire al consumatore un'informazione più trasparente e dettagliata**, soprattutto quando certi parametri posti a tutela della salubrità dell'acqua vengono superati;
- **ridurre il "numero di bottiglie di plastica in circolazione** accrescendo la fiducia delle persone nella qualità dell'acqua di rubinetto" per tutelare l'ambiente e far risparmiare le famiglie.

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 98/83/CE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della proposta di modifica alla direttiva 98/83/CE clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 2 AL 17 NOVEMBRE 2018)

1) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2018: Individuazione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse del Fondo «Sport e Periferie». (Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dell'interno - Decreto 23 ottobre 2018: Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione. (Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero della salute - Decreto 17 settembre 2018: Istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini. (Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 31 ottobre 2018: Recepimento della direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione del 18 aprile 2018 che modifica gli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna. (Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera 24 ottobre 2018: Linee guida n. 12 recanti «Affidamento dei servizi legali». (Delibera n. 907). (Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

6) Istituto Nazionale di Statistica - Comunicato: Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di settembre 2018 che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA

I provvedimenti scelti per voi

(DAL 2 AL 17 NOVEMBRE 2018)

1) Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 284 del 12 novembre 2018).

N.B. *Questo nuovo regolamento, che prevede un nuovo sistema di controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dall'Unione europea, si applicherà a decorrere dal 3 giugno 2021. Il regolamento prevede l'obbligo - per le persone fisiche che entrano o escono dall'Unione - di dichiarare il denaro contante, la cui definizione viene estesa anche a oro e carte elettroniche prepagate anonime.*

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

2) Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 284 del 12 novembre 2018).

N.B. *Questa nuova direttiva detta misure antiriciclaggio sempre più stringenti e introduce, in particolare, nuove disposizioni di diritto penale che mirano a contrastare e bloccare l'accesso dei criminali alle risorse finanziarie, comprese quelle utilizzate per attività terroristiche.*

La stretta riguarda anche le entità giuridiche che si prestano a favorire e facilitare i fenomeni di riciclaggio di denaro proveniente da attività illegali: l'occhio vigile dell'Unione europea si rivolge non soltanto agli individui ma anche alle imprese, ai trust, alle fondazioni. Qualora siano ritenute responsabili di determinate attività di riciclaggio saranno passibili di una gamma di sanzioni: dall'esclusione dagli aiuti pubblici all'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria fino a provvedimenti giudiziari di scioglimento.

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

3) Direttiva (UE) 2018/1713 del Consiglio del 6 novembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 286 del 14 novembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

**La verità la conoscono
solo due persone:
chi la dice e
chi la nega !**